

Deliberazione della Giunta Regionale 17 dicembre 2010, n. 27-1212

Art. 16 c. 1 DCR n. 563-13414/99 smi. Disposizioni relative al procedimento per il rilascio delle autorizzazioni grandi strutture di vendita. Istanza Soc. Esselunga spa insediamento grande struttura di vendita tipologia G-SM1 di mq. 4050 in c.c. di mq. 4214 ubicato nel Comune di Moncalieri - Parere ai sensi dell'art. 6 comma 2 bis e 2 ter DGR n. 43-29533 del 1.3.2000 modificata dalla D.G.R. n. 100-13283 del 3.8.04.

A relazione dell'Assessore Casoni:

Premesso che:

L'art. 16, c. 1, della D.C.R. 563-13414/1999 smi prevede che "l'apertura, il trasferimento e la variazione della superficie di vendita degli esercizi commerciali non è soggetta ad alcuna limitazione quantitativa, per comune e per zona, fatto salvo il rispetto dei principi contenuti nell'art. 41 della cost. e nella legge n. 287/1990. E' considerata in sintonia con l'utilità sociale e funzionale al conseguimento dell'obiettivo di promozione della concorrenza, la realizzazione delle tipologie distributive che rispondono ai requisiti di cui agli articoli 17, 25, 26 e 27. Negli altri casi il contrasto con l'utilità sociale è determinato valutando le esternalità negative e gli altri analoghi effetti indotti, quali ad esempio: il grave intralcio al sistema del traffico, l'inquinamento ambientale, evidenti effetti negativi sulla produttività del sistema, effetti restrittivi sulla concorrenza nell'area di programmazione commerciale."

Il comma 1 della citata disposizione prevede inoltre che "Le decisioni motivate da esigenze di tutela della produttività del sistema e della dinamica concorrenziale si assumono applicando una metodologia di analisi approvata con deliberazione della Giunta regionale".

A tale fine la Giunta regionale ha adottato la D.G.R. n. 100-13283/2004 che, ad integrazione della D.G.R. 43-29533/2000 "D.lgs. 114/1998 -art. 9- L.R. 28/1999 art. 3. Disposizioni in materia di procedimento concernente le autorizzazioni per le grandi strutture di vendita", recante disposizioni attuative per l'applicazione del citato art. 16, c. 1 parte ultima, stabilisce in proposito peculiari modalità documentali e procedurali.

In particolare, ai sensi dell'art. 4 c. 5 bis della D.G.R. 43-29533/2000, nel testo risultante dopo la D.G.R. 100-13283/2004, il soggetto richiedente che intenda avvalersi dell'art. 16, c. 1, ultima parte, della DCR 563-13414/1999, così come modificato dalla DCR 59.10831/2006, è tenuto a rendere nell'istanza esplicita dichiarazione in tal senso e a produrre la documentazione indicata all'art. 5, con particolare riferimento alla documentazione aggiuntiva prevista al n. 11) per il caso specifico di intervento in applicazione dell'art. 16.

Ai sensi dell'art. 6 c. 2 bis della citata deliberazione della Giunta regionale, il responsabile del procedimento in sede regionale provvede a trasmettere alla Giunta regionale la documentazione necessaria per l'acquisizione di vincolante parere in ordine alla valutazione delle esternalità negative ed altri analoghi effetti che determinano il contrasto con l'utilità sociale ai sensi dell'art. 16, c. 1, ultima parte della DCR. 563-13414/1999 smi Il parere è espresso dalla Giunta regionale, entro il termine di novanta giorni dalla data di convocazione della Conferenza dei servizi, ai fini dell'espressione del parere finale del rappresentante della Regione nella conferenza dei servizi medesima. Nel caso di sua mancata acquisizione entro il termine ultimo per l'adozione della deliberazione della conferenza dei servizi, il parere del rappresentante della Regione nella Conferenza dei Servizi sarà negativo con la motivazione che non sono rispettati i criteri degli Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio di cui alla DCR n. 563-13414/1999, così come modificata dalla DCR n. 59-10831/2006.

L'art. 6, c. 2 ter. indica i criteri e gli elementi di valutazione sulla base dei quali la Giunta regionale esprime il proprio parere vincolante in ordine all'eventuale contrasto con l'utilità sociale valutando, nel rispetto dell'art. 16 della DCR 563-13414/1999, così come modificata dalla DCR n. 59-

10831/06, le esternalità negative e gli altri effetti indotti, quali: il grave intralcio al sistema del traffico, l'inquinamento ambientale, evidenti effetti negativi sulla produttività del sistema, effetti restrittivi sulla concorrenza nell'area di programmazione commerciale.

L'art. 6, c. 2. quater prevede inoltre che nel caso di mancato rispetto del c. 2 ter, e qualora eventualmente siano rilevati ulteriori effetti negativi sulla produttività del sistema ed ulteriori effetti restrittivi sulla concorrenza nell'area di programmazione commerciale, il parere vincolante espresso dalla Giunta regionale, previsto al precedente c. 2bis, sarà negativo e dovrà essere corredato da opportune motivazioni.

Rilevato che:

con deliberazione n. 66-13719 del 29.3.2010 la Giunta regionale ha modificato ed integrato, in ordine agli aspetti documentali e procedurali, la DGR n. 100-13283 del 23.1.2004 "D.lgs. 114/1998 - art. 9- L.R. 28/1999 art. 3. Disposizioni in materia di procedimento concernente le autorizzazioni per le grandi strutture di vendita", recante disposizioni attuative per l'applicazione del citato art. 16, c. 1 parte ultima.

Con deliberazione n. 4-6 del 26.4.2010 la Giunta Regionale ha approvato "Disposizioni relative ai procedimenti per le grandi strutture di vendita - Revoca delle DGR n. 100-13283 del 3.8.2004 e n. 66-13719 del 29.3.2010 integrazioni e modifiche relativa al procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per grandi strutture di vendita di cui all'allegato A della DGR n. 43-29533 del 1.3.2000".

Nel deliberato della DGR n. 4-6 del 26.4.2010 viene, in particolare, indicato che: "alle istanze relative ai procedimenti oggetto delle DD.G.R. sopra revocate, non ancora concluse alla data di adozione del presente atto, non potrà essere dato ulteriore corso".

In applicazione di tale disposto, la Direzione Regionale, in data 27.4.2010, comunicava alle Società interessate alle istanze di autorizzazione in applicazione dell'art. 16 c. 1 della DCR n. 563/99 smi, pervenute all'Amministrazione Regionale e che non erano ancora concluse alla data di adozione della DGR n. 4-6 del 26.4.2010, che alle stesse non sarebbe stato dato ulteriore corso.

In data 23.6.2010 una delle Società interessate dal provvedimento presentava, contro la Regione Piemonte e il Comune sede d'intervento, ricorso al TAR Piemonte per l'annullamento e la sospensione della DGR n. 4-6/2010 e della comunicazione della Direzione regionale sopraccitata.

Il TAR Piemonte con ordinanza n. 603 del 31.7.2010, in accoglimento dell'istanza cautelare proposta dalla Società ricorrente, sospendeva tutti i provvedimenti con il medesimo impugnati.

Conseguentemente, fino alla conclusione del giudizio con sentenza, gli effetti sospensivi dell'ordinanza hanno prodotto ad effetto la reviviscenza delle delibere revocate e l'esigenza di concludere i procedimenti amministrativi già avviati alla data della DGR sospesa (DGR 4-6/2010) in base alle delibere con la medesima revocate ma che, appunto, in forza di detta ordinanza sono rientrate in vigore.

In ossequio alla decisione del TAR la Direzione Regionale ha pertanto comunicato alle Società interessate il riavvio dei rispettivi procedimenti, allo stato degli atti già acquisiti, e con l'indicazione che i termini degli stessi, da ritenersi sospesi a far data dalla comunicazione della Direzione regionale del 27.4.2010, avrebbero ripreso la loro decorrenza dalla data di ricevimento della nota del riavvio del procedimento.

Per l'istanza di cui all'oggetto della presente deliberazione il ricevimento della nota di riavvio è datato 16.10.2010 e pertanto da tale data esso è stato riavviato.

Preso atto, con specifico riferimento all'istanza di cui all'oggetto, che:

La Soc. Esselunga spa con sede legale a Limoto di Pioltello Via Giambologna 1, ha presentato agli uffici regionali, in data 29.1.2010, istanza ai sensi dell'art. 16 c. 1 della DCR n. 59-10831 del 24.3.2006, in riferimento ad un intervento in Comune di Moncalieri - Area CRC ricompresa tra le vie Sestriere, Via Palli, Via Baracca e la prosecuzione di Via Somalia - relativo all'attivazione di un centro commerciale classico tipologia G-CC1 con superficie di vendita di complessiva mq. 4214, tramite l'ampliamento della superficie di vendita di una media struttura M-SAM4 da mq. 2500

(autorizzazione comunale n. 927 del 14.3.2006) a mq. 4214 e la modifica della tipologia distributiva a centro commerciale classico G-CC1, composto da una grande struttura G-SM1 di mq. 4050 (ampliamento della media struttura di mq. 2500) (oggetto di richiesta di applicazione art. 16 DCR n. 563/99 smi) e un esercizio di vicinato di mq. 164 - settore alimentare e non alimentare – in un addensamento A3.

La società Esselunga spa ha, a tale proposito, prodotto la documentazione prevista, con particolare riferimento a quanto indicato al n 11) dell'art. 5 della D.G.R 43-29533/2000, nel testo risultante dopo la D.G.R. 100-13283/2004 (in vigore alla presentazione dell'istanza).

Il responsabile del procedimento in sede regionale ha provveduto: alla verifica della correttezza dell'istanza, tenuto conto altresì che ai sensi dell'art. 4 comma 5bis della predetta DGR, non sarà ammessa alcuna modifica; ha accertato il completamento degli atti istruttori dando contestualmente l'avvio, con nota in data 29.1.2010, al procedimento istruttorio di verifica dei criteri di cui alla DGR n. 43-29533/2000 come modificata dalla DGR n. 100-13283 del 3.8.2004 per il parere vincolante della Giunta Regionale.

A seguito dell'adozione della DGR n. 4-6 del 26.4.2010, con nota n. 3450/DB1701 del 27.4.2010 la Direzione Regionale ha comunicato alla Soc. Esselunga spa che l'istanza di autorizzazione, in quanto presentata ai sensi dell'art. 16 c. 1 della DCR 563/99 smi secondo le norme del procedimento di cui all'art. 4 comma 5bis della DGR n. 100-13283 del 3.8.2004, oggetto di revoca, non avrebbe avuto ulteriore corso.

Con nota n. 7209/DB1701 del 23.9.2010 la Direzione Regionale ha comunicato alla Soc. Esselunga spa l'esito dell'ordinanza del TAR Piemonte n. 603/2010, con la quale il giudice ha disposto, nel contesto del ricorso avverso la predetta DGR n. 4-6/2010, l'accoglimento dell'istanza di sospensione e per effetto della quale, fino alla conclusione del giudizio con sentenza le delibere con la medesima revocate hanno riassunto la loro efficacia.

Con nota n. 7784/DB1701 del 13.10.2010 la Direzione Regionale ha comunicato alla Soc. Esselunga spa il riavvio del procedimento, allo stato degli atti già acquisiti e con l'indicazione che i termini dello stesso, sospesi a far data dalla comunicazione della Direzione regionale n 3450/DB1701 del 27.4.2010, riprenderanno a decorrere dalla data di ricevimento della nota medesima, con un periodo di n. 92 giorni utili per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa commerciale, di cui n. 62 per la fase procedimentale della Conferenza dei Servizi, (art. 9 del d.gs 114/98), nell'ambito della quale il rappresentante della Regione si esprime sulla base della presente deliberazione, e 30 giorni entro i quali il Comune deve provvedere al rilascio o diniego dell'autorizzazione commerciale.

La nota di riavvio del procedimento è stata ricevuta dalla Società Esselunga spa il 16.10.2010, pertanto:

- Il rilascio dell'autorizzazione amministrativa da parte del Comune di Moncalieri deve avvenire entro e non oltre il 16.1.2011 (92 gg.);
- La delibera di Conferenza dei Servizi deve essere acquisita entro il 17.12.2010 (62 gg.).

Rilevato per le ragioni suesposte che ai fini del presente atto occorre fare riferimento alla normativa vigente all'atto di ricevimento di tutti gli atti necessari all'avvio del procedimento istruttorio; vista la documentazione di presupposto di cui sintesi all'allegato "A" "Scheda istanza", ed esaminate in particolare, le risultanze dell'istruttoria contenuta nell'allegato "B" "Scheda di valutazione ai sensi dell'art. 6 comma 2 ter DGR n. 43-29533/2000 come modificata dalla DGR n. 100-13283 del 3.8.2004" e nell'allegato "C" "Relazione di analisi ed impatto economico della grande struttura di vendita, acquisite alla presente deliberazione;

richiamati integralmente le premesse del presente atto;

la Giunta regionale, assunte le risultanze degli atti istruttori e per le motivazioni espresse negli allegati A-B-C che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, all'unanimità,

delibera

di esprimere parere favorevole in riferimento all'istanza della soc. Esselunga spa, presentata ai sensi dell'art. 16 c. 1 parte seconda della DCR n. 563-13414/99, come da ultimo modificata dalla DCR n. 59-10831 del 24.3.2006, volto al rilascio di una nuova autorizzazione amministrativa per l'attivazione di una grande struttura "centro commerciale" tipologia G-CC1 con superficie di vendita complessiva di mq. 4214, tramite l'ampliamento della superficie di vendita (da mq. 2500 a mq. 4214) e la modifica della tipologia distributiva da media struttura M-SAM4 a centro commerciale classico G-CC1, composto da una grande struttura G-SM1 di mq. 4050 (ampliamento della media struttura di mq. 2500 ,oggetto di richiesta di applicazione art. 16 DCR n. 563/99 smi) e un esercizio di vicinato di mq. 164 settore alimentare e non alimentare, ubicato nel Comune di Moncalieri - Area CRC ricompresa tra le vie Sestriere, Via Palli, Via Baracca e la prosecuzione di Via Somalia, sulla base dei seguenti documenti che costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto: scheda di sintesi relativa agli atti documentali allegati all'istanza (Allegato A), scheda di valutazione ai sensi dell'art. 6 comma 2 ter della DGR n. 100-13283 del 3.8.2004 che ha integrato la DGR n. 43-29533 del 1.3.2000 (Allegato B) e relazione di analisi ed impatto economico della grande struttura di vendita (Allegato C);

di consentire pertanto l'ulteriore corso del procedimento in sede regionale, mediante l'espressione del parere finale favorevole da parte del rappresentante regionale all'interno della conferenza dei servizi prevista dall'art. 9 del d.lgs. 114/1998, al fine del rilascio dell' autorizzazione comunale per grande struttura di vendita.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)